



seduta del
16/06/2014
delibera
724

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 239 LEGISLATURA N. IX

DE/ML/ITE Oggetto: Piano di Tutela delle Acque (Deliberazione
0 NC Amministrativa dell'Assemblea Legislativa Regionale n°
145 del 26/01/2010). Norme Tecniche di Attuazione;
Prot. Segr. modifica termini temporali di cui all'art. 80 ai sensi
791 dell'art. 73

Lunedì 16 giugno 2014, presso l'Hotel Janus, piazzale Matteotti 45, Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- GIAN MARIO SPACCA	Presidente
- SARA GIANNINI	Assessore
- PAOLA GIORGI	Assessore
- MARCO LUCHETTI	Assessore
- MAURA MALASPINA	Assessore
- PIETRO MARCOLINI	Assessore
- ALMERINO MEZZOLANI	Assessore
- LUIGI VIVENTI	Assessore

E' assente:

- ANTONIO CANZIAN	Vicepresidente
-------------------	----------------

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Gian Mario Spacca. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Elisa Moroni. Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Maura Malaspina. La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
 - alla P.O. di spesa: _____
 - al Presidente del Consiglio regionale
 - alla redazione del Bollettino ufficiale
- ii _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
del Consiglio regionale il _____
prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Delibera
724

OGGETTO: Piano di Tutela delle Acque (Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Legislativa Regionale n° 145 del 26/01/2010). Norme Tecniche di Attuazione; modifica termini temporali di cui all'art. 80 ai sensi dell'art.73.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla PF Tutela delle Risorse Ambientali del Servizio Territorio e Ambiente, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Territorio e Ambiente che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

1. di apportare alle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) - sezione D della Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Legislativa delle Marche n. 145/2010 - ai sensi dell'art. 73 delle medesime NTA, le modifiche e le integrazioni contenute nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Elsa Moloni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Gian Mario Spacca)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

1. Normativa.

- Direttiva 271/91/CEE, recante "Direttiva del Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue urbane";
- Direttiva 2000/60/CE, recante "Direttiva quadro per l'azione comunitaria in materia di acque";
- Direttiva 2008/105/CE relativa a "standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE;
- Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" Parte terza;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente 17 luglio 2009;
- Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 30 "Disposizioni in materia di risorse idriche e di servizio idrico integrato";
- Deliberazione Amm.va dell'Assemblea Legislativa Regionale n° 145 del 26/01/2010 di approvazione del "Piano di Tutela delle Acque" (PTA) – Sez. D (Norme Tecniche di Attuazione): art. 5, comma 3.

2. Motivazione.

Il Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche (PTA) è stato approvato con Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Legislativa n. 145 del 26 gennaio 2010 (S.O. n. 1/2010 al BUR n. 20 del 26 febbraio 2010) a seguito di un lungo percorso di partecipazione e di consultazione pubblica, protrattosi per tutto l'anno 2008, e dei lavori di un tavolo tecnico di confronto, istituito dalla IV Commissione Consiliare, che ha operato per tutto l'anno 2009, in particolare per affinare le Norme Tecniche di Attuazione.

Tale percorso di confronto e di approfondimento è stato reso necessario dal fatto che le Norme Tecniche d'Attuazione del PTA costituiscono lo strumento indispensabile per contemperare l'esigenza primaria di assicurare, mediante la tutela dell'intero sistema idrico regionale (sia superficiale che sotterraneo), il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dalle direttive comunitarie e dalle norme nazionali e regionali vigenti, con l'esigenza altrettanto primaria di rendere concretamente applicabili le medesime disposizioni, agevolando l'insieme dei soggetti a ciò chiamati, siano essi soggetti pubblici o soggetti privati, nell'assunzione in tempi brevi e a costi sostenibili delle iniziative e delle azioni previste dal Piano.

La complessità della materia e la consapevolezza della possibile insorgenza di criticità operative tali da rendere necessarie od opportune successive modificazioni della norma, man mano che i singoli problemi avessero raggiunto un grado di approfondimento tale da consentire il miglior punto di equilibrio fra differenti esigenze, soprattutto tra quelle del settore produttivo e quelle della tutela ambientale, ha indotto a prevedere espressamente la possibilità di apportare modifiche e integrazioni alle Norme Tecniche di Attuazione del medesimo, mediante appositi atti della Giunta regionale; tale competenza è stabilita nell'art. 73 delle NTA "Modificazioni e integrazioni delle presenti NTA", che recita: "1. Alla Giunta regionale competono la modifica e le integrazioni delle presenti NTA, anche in relazione alle variazioni del quadro normativo, delle risultanze dei monitoraggi, delle risultanze delle sperimentazioni, dell'evoluzione tecnologica."

Le NTA del PTA stabilivano alcuni termini temporali per l'adeguamento di situazioni esistenti alle nuove prescrizioni tecniche delle medesime NTA.

In particolare detti termini erano stabiliti nell'art. 29 ai commi 9, 13, 15 e 17, nell'art. 41 ai commi 14 e 15, nell'art. 42, ai commi 2 e 3, nell'art. 80 al comma 1.

Tuttavia con l'art. 18 comma 1 della L.R. 28 dicembre 2011, n. 28, e successivamente con l'art. 23 della L.R. 45 del 27 dicembre 2012, i suddetti termini sono stati prorogati, da ultimo, con DGR 3 febbraio 2014 n. 91, al 30 giugno 2014.

A



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Nonostante siano state adottate diverse procrastinazioni temporali, sono insorte alcune difficoltà sia ai soggetti tenuti agli adeguamenti sia ai soggetti pubblici che dovrebbero rilasciare le autorizzazioni.

Gli adeguamenti richiedono innanzitutto l'acquisizione di permessi ed autorizzazioni da parte delle autorità competenti per materia, ancorché ricompresi, almeno quelli ambientali, nell'AIA, ovvero nell'AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), e allorché approvato il progetto nella maggior parte dei casi l'esecuzione dei lavori necessari per l'adeguamento dell'infrastruttura.

La data del 30 giugno 2014, proposta con la DGR 91/14 e condivisa con alcune delle categorie dei soggetti interessati, appare inadeguata al fine di espletare i necessari approfondimenti per valutare quali siano i soggetti tenuti ad avviare le procedure per gli adeguamenti; la stessa scadenza appare creare notevoli difficoltà ai soggetti pubblici competenti al rilascio delle autorizzazioni, che vedrebbero una moltitudine di richieste di autorizzazioni all'adeguamento, creando notevoli difficoltà all'espletamento delle procedure da parte degli stessi, considerata la significativa quantità di richieste che verranno effettuate dai soggetti interessati all'adeguamento.

Oltretutto sembrerebbe che molti dei titolari degli scarichi, se nel frattempo non fosse stato possibile esperire tutte le procedure ed i necessari lavori, avrebbero dovuto modificare, ma probabilmente ridurre o addirittura cessare del tutto, sia pur temporaneamente, la consueta attività.

Ai sensi dell'art. 73 delle citate NTA, la gestione di tali scadenze ricade nel campo delle norme regolamentari, pertanto di natura amministrativa, sulle quali si può intervenire con Deliberazione della Giunta Regionale.

Dopo aver recepito le osservazioni delle associazioni di categoria, si è ritenuto congruo fissare al 30 giugno 2015 la data di scadenza per la presentazione delle domande.

In conclusione all'art. 80 delle NTA, come modificato dalla DGR 91/14, al comma 2, la scadenza prevista è il **30 giugno 2015** e sostituisce quella indicata del 30 giugno 2014.

Le modificazioni sono contenute nel testo allegato.

3. Esito dell'istruttoria

Per quanto riportato nel documento istruttorio si propone:

1. di apportare alle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) - sezione D della Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Legislativa delle Marche n. 145/2010 - ai sensi dell'art. 73 delle medesime NTA, le modifiche e le integrazioni contenute nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Dal presente provvedimento non deriva né può derivare impegno di spesa a carico della Regione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Luigi Bolognini)

IL DIRIGENTE DELLA P.F.
DEMANIO IDRICO, CICLO IDRICO INTEGRATO
E TUTELA DEL MARE
(Marco Pompei)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Delibera
724

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI ED ENERGIA

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale.

Si attesta inoltre che dal presente atto non deriva ne' può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Mario Pompei)

La presente deliberazione si compone di n. 7 pagine, di cui n. 2 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Elisa Moroni)



Allegato 1 alla DGR n. del

Modifiche ed integrazioni all'art. 80 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque della Regione Marche – (Delibera Amministrativa dell'Assemblea Legislativa Regionale del 26 gennaio 2010, n. 145).

Art. 80 NTA del PTA originario DAALR 145/10	Art. 80 NTA del PTA Testo nuovo
<p>1. Le infrastrutture, gli scarichi e le altre situazioni esistenti al momento dell'entrata in vigore delle presenti NTA saranno adeguati alle norme dei Capi II, III, IV, alle seguenti scadenze:</p> <p>a) quelli gestiti dai gestori del servizio idrico integrato (per gli scarichi si intendono quelli, autorizzati o no, di cui il gestore del s.i.i. è titolare), al termine della esecuzione degli interventi di adeguamento necessari, previsti nei Piani d'Ambito, fatto salvo, al primo rinnovo dell'autorizzazione, il conseguimento delle prestazioni ottenibili con mere accortezze gestionali, e fatto salvo il rispetto delle norme comunitarie e statali; sono equiparate alle esistenti le infrastrutture del servizio idrico integrato per i cui lavori di realizzazione le procedure per la scelta del contraente sono già state avviate, con la pubblicazione dei bandi o degli avvisi previsti dalla legge, alla data di entrata in vigore delle presenti NTA;</p> <p>b) quelli gestiti da altri soggetti (per gli scarichi si intendono quelli di cui l'altro soggetto è titolare), e non soggetti ad autorizzazione, entro due anni dall'entrata in vigore delle presenti NTA, se non diversamente stabilito nei singoli articoli delle presenti NTA o dalla legge;</p> <p>c) quelli gestiti da altri soggetti (per gli scarichi si intendono quelli di cui l'altro soggetto è titolare), la cui autorizzazione scade entro due anni dall'entrata in vigore delle presenti NTA, saranno adeguati nel termine di due anni dall'entrata in vigore delle presenti NTA; medio tempore, cioè fino al termine di due anni dall'entrata in vigore delle presenti NTA, l'autorizzazione sarà rinnovata ai sensi delle previgenti norme, fatto salvo il conseguimento delle prestazioni ottenibili con mere accortezze gestionali, e fatto salvo il rispetto delle norme comunitarie e statali; quanto sopra se non diversamente stabilito nei singoli articoli delle presenti NTA; d) quelli gestiti da altri soggetti</p>	<p><u>1. Le infrastrutture, gli scarichi e le altre situazioni esistenti al momento dell'entrata in vigore delle presenti NTA, gestiti dai gestori del servizio idrico integrato (per gli scarichi si intendono quelli, autorizzati o no, di cui il gestore del s.i.i. è titolare) saranno adeguati alle norme dei Capi II, III, IV, al termine della esecuzione degli interventi di adeguamento necessari, previsti nei Piani d'Ambito, fatto salvo, al primo rinnovo dell'autorizzazione, il conseguimento delle prestazioni ottenibili con mere accortezze gestionali, e fatto salvo il rispetto delle norme comunitarie e statali; sono equiparate alle esistenti le infrastrutture del servizio idrico integrato per i cui lavori di realizzazione le procedure per la scelta del contraente sono già state avviate, con la pubblicazione dei bandi o degli avvisi previsti dalla legge, alla data di entrata in vigore delle presenti NTA.</u></p> <p><u>2. Per le infrastrutture, per gli scarichi, soggetti o no ad autorizzazione individuale, e per le altre situazioni esistenti al momento dell'entrata in vigore delle presenti NTA, gestiti da soggetti diversi dai gestori del servizio idrico integrato (per gli scarichi si intendono quelli di cui tali soggetti sono titolari), il titolare deve presentare, entro il 30 giugno 2015, tutte le richieste per le autorizzazioni, i permessi, i nulla-osta, gli atti di assenso, i titoli abilitativi, comunque denominati, necessari per realizzare le opere e per effettuare lo scarico, al fine di adeguare le suddette infrastrutture e i suddetti scarichi alle norme dei Capi II, III, IV, fatto salvo il conseguimento delle prestazioni ottenibili con mere accortezze gestionali, che deve avvenire entro la suddetta data, e fatto salvo il rispetto delle norme comunitarie e statali; quanto sopra se non diversamente stabilito nei singoli articoli delle presenti NTA. L'adeguamento deve essere realizzato, previa esecuzione di tutti i lavori e le opere necessari, debitamente autorizzati, entro 180 giorni dal rilascio dell'ultimo delle autorizzazioni, permessi, nulla-osta, atti di assenso, titoli abilitativi, di cui sopra. L'autorità</u></p>



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

(per gli scarichi si intendono quelli di cui l'altro soggetto è titolare), la cui autorizzazione scade dopo due anni dall'entrata in vigore delle presenti NTA, se non diversamente stabilito nei singoli articoli delle presenti NTA, saranno adeguati al rinnovo dell'autorizzazione, fatto salvo il conseguimento delle prestazioni ottenibili con mere accortezze gestionali, e fatto salvo il rispetto delle norme comunitarie e statali.

competente ad autorizzare lo scarico potrà concedere una proroga di non più di 45 giorni, su richiesta adeguatamente motivata del titolare.

3. Per gli adeguamenti eventualmente richiesti da successive modificazioni delle presenti NTA si applicano le scadenze e le procedure sopra stabilite, salvo il termine per la presentazione delle domande per le autorizzazioni ed i permessi necessari che è di 120 giorni dalla entrata in vigore delle modificazioni.